



# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di MESSINA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 93 Reg. DEL 27 MAGGIO 2025**

**OGGETTO:** Modifica della sottosezione 3.3.1 della sezione 3 del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), relativa alla rappresentazione della consistenza di personale 2025/2027, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 51 del 07 aprile 2025.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **MAGGIO** dalle ore **13,35** alle ore **13,40** si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. LAZZARA Calogero - Sindaco	X	
2. CAPUTO Carmelo - Vice Sindaco	X	
3. FABIO Calogero - Assessore		X
4. FABIO Salvatore - Assessore		X
5. FRUSTERI Francesca - Assessore	X	

- ◆ Presiede, in presenza, il Sindaco **Dott. Calogero LAZZARA**.
- ◆ Partecipa, in presenza, il Segretario Comunale **Dott. Carmelo VERZI**'.
- ◆ Partecipano, in presenza l'Assessore **Carmelo CAPUTO** e da remoto l'Assessore **Francesca FRUSTERI**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Salvatore FABIO** e **Calogero FABIO**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

### LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 93 del 27 Maggio 2025**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

**Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,**

### DELIBERA

- 1) **Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) **Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



# COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G. C.

PROPOSTA REGISTRO  
AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA  
N. 23 /2025

PROPOSTA REGISTRO GENERALE N. 93 /2025

DEL 12.05.2025

DEL 27.05.2025

**OGGETTO:** Modifica della sottosezione 3.3.1 della Sezione 3 del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), relativa alla *rappresentazione della consistenza di personale 2025/2027*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07 aprile 2025.

#### Il Sindaco

##### Premesso che:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, le Amministrazioni siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- il comma 2 dell'art 6 del D. Lgs. 165/2001 che prevede che allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;

**Considerato che** l'articolo 6 del Decreto-Legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.113 del 2021 e successive modificazioni, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), quale documento che ingloba anche il Piano Triennale del Fabbisogno di personale di cui all'art. 6) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopra richiamato;

**Tenuto conto che** con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 21/10/2024 avente ad oggetto "*Modifica della sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa a piano del fabbisogno di personale triennio 2024/2026 – approvato con delibera di Giunta Comunale n.33 del 22.02.2024*", munita del parere favorevole del Collegio di Revisione dei Conti, è stata rideterminata la dotazione organica prevedendo, tra l'altro, la stabilizzazione di n. 13 lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, a tempo indeterminato e parziale;

**Richiamata** la Circolare esplicativa n. 17548 del 24.4.2024, e correlata errata corrige, con cui sono state fornite specifiche indicazioni nonché l'utilizzabilità pro capite di un contributo regionale fino ad un massimo di € 19.180,00 annuali lordi, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, a valere sulle risorse previste dal citato art. 10 della L.R. 1/2024;

**Considerato** che a seguito di apposita procedura selettiva, interamente riservata al personale ASU in servizio presso l'Ente, sono stati stabilizzati n. 12 soggetti con un regime orario diversificato in ragione della copertura finanziaria regionale e nello specifico:

- n. 20 ore settimanali per i soggetti assunti nell'Area degli Istruttori;
- n. 23 ore settimanali per i soggetti assunti nell'Area degli Operatori Esperti;
- n. 24 ore settimanali per i soggetti assunti nell'Area degli Operatori;

**Richiamate** le proprie precedenti determinine nn. 503/2024 e n.548/2024, con le quali, in esecuzione della delibera di modifica del Piao, sono stati stabilizzati n. 2 Istruttori, n. 1 Operatore esperto e n.9 Operatori;

**Dato atto** che con Legge Regionale n.1/2025 è stato modificato l'art. 10 della L.R. n.1/2024 mediante la previsione di risorse integrative da destinare alla stabilizzazione ovvero alla trasformazione oraria dei soggetti stabilizzati, già Asu;

**Rilevato** che con Circolare prot. 12390 del 27.3.2025, integrata dalla modulistica di cui al prot. 13549 del 3.4.2025, sono state fornite ulteriori indicazioni ai Comuni, prevedendo che il contributo regionale sia parametrato al costo effettivo di ciascuna unità di personale diversificato in ragione dell'inquadramento contrattuale, al fine di poter beneficiare in tutti i casi di un apporto lavorativo orario di n.24 ore;

**Preso atto:**

- **che** il contributo regionale è pari a € 22.454,00 per gli Istruttori, € 20.022,00 per gli Operatori Esperti ed €19.165,00 per gli Operatori;
- **che** con delibera di G.C. n. 51 del 07 aprile 2025 è stato approvato il PIAO 2025/2027 comprendente la sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" – sottosezione di primo livello 3.3 "Piano Triennale del fabbisogno di personale" – sottosezione di secondo livello 3.3.1 "Rappresentazione della consistenza di personale", alla luce dei dati del rendiconto 2023, nel quale è stato inserito in pianta organica il personale stabilizzato con decorrenza 1 gennaio 2025;
- **che** al fine di potere dare seguito a quanto previsto nella circolare prot. n.12390 del 27 marzo 2025 così come aggiornata con circolare prot. n.13549 del 03 aprile 2025, si evidenzia la necessità di procedere alla modifica della sezione 3 del PIAO 2025/2027 ed in particolare della sottosezione di primo livello 3.3 "Piano Triennale del fabbisogno di personale" – sottosezione di secondo livello 3.3.1 "Rappresentazione della consistenza di personale", prevedendo la trasformazione oraria dei soggetti ex Asu, stabilizzati, al fine di raggiungere per ciascun profilo n. 24 ore lavorative settimanali, nel rispetto del trasferimento regionale;

**Considerato che** nell'Ente sono, allo stato, impegnati in attività socialmente utili:

- n. 9 lavoratori, (area degli "Operatori", ex Cat. A);
- n. 1 lavoratore (area degli "Operatori Esperti", ex Cat. B)
- n. 2 lavoratori (area degli "Istruttori", ex Cat. C)

tutti iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5,

**Tenuto conto** che gli stessi contribuiscono a garantire ed assicurare il buon funzionamento della macchina amministrativa, si ritiene utile e opportuno prevedere per i 12 lavoratori stabilizzati l'incremento orario, così come previsto con la circolare prot. 12390 del 27.3.2025, integrata dalla modulistica di cui al prot. 13549 del 3.4.2025, diversificato in ragione dell'inquadramento contrattuale, al fine di poter beneficiare in tutti i casi di un apporto lavorativo orario di n. 24 ore;

**Considerato** che il contributo di cui all'art. 10 della L.R. n. 1/2024 sia da ricondurre al novero degli eterofinanziamenti previsti dall'art. 57, c. 3-septies, del d.l. 104/2020, i quali, come tali, dal 2021, non rilevano ai fini della determinazione del valore-soglia di sostenibilità finanziaria individuato dall'art. 33, c. 3, del d.l. 34/2019 e dal D.M. attuativo 17 marzo 2020, per le nuove assunzioni eterofinanziate effettuate successivamente al 14 ottobre 2020;

**Ritenuto**, pertanto, necessario modificare la sotto-sezione di primo livello 3.3 "Piano Triennale del fabbisogno di personale" – sottosezione di secondo livello 3.3.1 "Rappresentazione della consistenza di personale" della Sezione 3 del PIAO 2025- 2027 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 07 aprile 2025, che nella sua versione aggiornata si allega al presente, dando atto che la somma occorrente per il reinquadramento contrattuale è completamente etero finanziata;

**Atteso che** la presente proposta verrà trasmessa al Revisore dei Conti per il rilascio del previsto parere;

**Dato atto che** la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

**PROPONE**

1. **Di dare atto che**, richiamata la normativa in materia di ricontrattualizzazione del personale ASU stabilizzato, a seguito della modifica ed aggiornamento del PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07 aprile 2025, l'Ente prevede la ricontrattualizzazione per n.3 unità di personale ASU

stabilizzato ed utilizzato dall'Ente, a tempo indeterminato e parziale distinti come segue

- n. 1 lavoratore (area degli "Operatori Esperti", ex Cat. B)
- n. 2 lavoratori (area degli "Istruttori", ex Cat. C);

2. **Di aggiornare** la dotazione organica ed il piano assunzionale alla luce dei dati risultanti dal rendiconto 2023 sulla capacità assunzionale come sopra riportato;
3. **Di modificare** così come esplicitato nella premessa narrativa che qui si intende approvata e trascritta la sottosezione di primo livello 3.3 "Piano Triennale del fabbisogno di personale" – sottosezione di secondo livello 3.3.1 "Rappresentazione della consistenza di personale" della Sezione 3 del PIAO 2025 - 2027, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 07 aprile 2025 che nella sua versione aggiornata si allega al presente, dando atto che la somma occorrente per la ricontrattualizzazione è completamente eterofinanziata distinta come segue:

### 3.3.1 – Rappresentazione della consistenza di personale

L'attuale dotazione organica risulta la seguente:

Precedente sistema di classificazione	Nuovo sistema di classificazione	Full-time	Part-time	Totale
A	Area degli operatori	0	9	9
B	Area degli operatori esperti	0	2	2
C	Area degli Istruttori	1	22	23
<b>TOTALE</b>		<b>1</b>	<b>33</b>	<b>34</b>

4. **Di dare atto che** le rimanenti sezioni del PIAO rimangono invariate;
5. **Di acquisire** il parere favorevole dell'Organo di Revisione in merito alla presente modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni del personale presente nel PIAO 2025-2027, ed in particolare della sottosezione di secondo livello 3.3.1. "Rappresentazione della consistenza di personale", approvato in precedenza con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 07 aprile 2025;
6. **Di dare mandato** agli Uffici competenti di sovrintendere alla pubblicazione del presente atto nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito Internet istituzionale dell'Ente, all'invio al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il Portale PIAO accessibile dal sito attivo dall'1 luglio 2022 ([www.piao.dfp.gov.it](http://www.piao.dfp.gov.it)).
7. **Di dichiarare**, con successiva e separata votazione unanime e favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La Responsabile del Servizio  
Organi Istituzionali e Segreteria  
Dr.ssa Lazzara Maria

*Maria Lazzara*



IL PROPONENTE  
DAL SINDACO  
Arch. Lazzara Calogero

*Lazzara Calogero*



# COMUNE DI LONGI

*Città Metropolitana di Messina*

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

TRIENNIO 2025 – 2027

MODELLO SEMPLIFICATO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON MENO DI 50

DIPENDENTI

*(art. 6, commi da 1a a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in Legge n. 113 -  
6 agosto 2021)*

*Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07 aprile 2025*

*Modificato con delibera di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## INDICE

### **Premessa**

### **Riferimenti normativi**

#### **Piano Integrato di attività e Organizzazione 2025-2027**

- **Sezione 1 - scheda anagrafica dell'amministrazione**
  
- **Sezione 2 - valore pubblico, performance ed anticorruzione**
  - - Sottosezione 2.1 valore pubblico
  - - Sottosezione 2.2 performance 2025/2027
  - - Sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza
  
- **Sezione 3 - organizzazione e capitale umano**
  - - Sottosezione 3.1: Struttura organizzativa
  - - Sottosezione 3.2: organizzazione del lavoro agile
  - - Sottosezione 3.3: piano triennale dei fabbisogni di personale
  - - 3.4 Piano Azioni Positive
  
- **Sezione 4 - Monitoraggio**

**SEZIONE 3****ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO  
VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE****3.3 – Piano triennale del fabbisogno di personale****3.3.1 – Rappresentazione della consistenza di personale****Premessa**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 21/10/2024 avente ad oggetto “Modifica della sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa a piano del fabbisogno di personale triennio 2024/2026 – approvato con delibera di Giunta Comunale n.33 del 22.02.2024”, munita del parere favorevole del Collegio di Revisione dei Conti, è stata rideterminata la dotazione organica prevedendo, tra l’altro, la stabilizzazione di n.13 lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, a tempo indeterminato e parziale, motivo per cui l’attuale dotazione organica risulta essere la seguente:

<b>Precedente sistema di classificazione</b>	<b>Nuovo sistema di classificazione</b>	<b>Full-time</b>	<b>Part-time</b>	<b>Totale</b>
A	Area degli operatori	0	9	9
B	Area degli operatori esperti	0	2	2
C	Area degli Istruttori	1	22	23
<b>TOTALE</b>		<b>1</b>	<b>33</b>	<b>34</b>

Con circolare esplicativa n.17548 del 24.4.2024, e correlata errata corrige, sono state fornite specifiche indicazioni nonché l’utilizzabilità pro capite di un contributo regionale fino ad un massimo di € 19.180,00 annuali lordi, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, a valere sulle risorse previste dal citato art. 10 della L.R. n.1/2024;

A seguito di apposita procedura selettiva, interamente riservata al personale ASU in servizio presso l’Ente, sono stati stabilizzati n.12 soggetti con un regime orario diversificato in ragione della copertura finanziaria regionale e nello specifico:

- n. 20 ore settimanali per i soggetti assunti nell’Area degli Istruttori;
- n. 23 ore settimanali per i soggetti assunti nell’Area degli Operatori Esperti;
- n. 24 ore settimanali per i soggetti assunti nell’Area degli Operatori;

Con determine nn. 503/2024 e n.548/2024, in esecuzione della delibera di modifica del Piao, sono stati stabilizzati n.2 istruttori, n.1 operatore esperto e n.9 operatori;

Con la Legge Regionale n.1/2025, con la quale è stato modificato l’art.10 della L.R. 1/2024, sono state previste risorse integrative da destinare alla trasformazione oraria dei soggetti stabilizzati, già Asu;

Con successiva circolare prot. 12390 del 27.3.2025, integrata dalla modulistica di cui al prot. 13549 del 3.4.2025, sono state fornite ulteriori indicazioni ai Comuni, prevedendo che il contributo regionale venisse parametrato al costo effettivo di ciascuna unità di personale diversificato in ragione dell’inquadramento contrattuale, al fine di poter beneficiare in tutti i casi di un apporto lavorativo orario di n. 24 ore;

Il contributo regionale, erogato per la trasformazione oraria dei soggetti stabilizzati risulta essere pari a € 22.454,00 per gli Istruttori, € 20.022,00 per gli Operatori Esperti ed € 19.165,00 per gli Operatori;

Considerato che con delibera di G.C. n. 51 del 07 aprile 2025 è stato approvato il PIAO 2025/2027 comprendente la sez. 3.3 “programmazione del fabbisogno del personale”, al fine di poter dare seguito a quanto previsto nella circolare prot.

n.12390 del 27 marzo 2025 così come aggiornata con circolare prot. n.13549 del 03 aprile 2025, si evidenzia la necessità di procedere alla modifica della presente sottosezione di primo livello 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” del P.I.A.O. 2025-2027 ed in particolare della sottosezione di secondo livello 3.3.1 “Rappresentazione della consistenza di personale”, prevedendo la trasformazione oraria dei soggetti ex Asu, stabilizzati, al fine di raggiungere per ciascun profilo n. 24 ore lavorative settimanali, nel rispetto del trasferimento regionale;

In virtù di detta modifica il monte orario del personale stabilizzato sarà il seguente:

- n. 9 lavoratori, (area degli “Operatori”, ex Cat. A) da 24 ore a 24 ore;
- n. 1 lavoratore (area degli “Operatori Esperti”, ex Cat. B) da 23 ore a 24 ore;
- n. 2 lavoratori (area degli “Istruttori”, ex Cat. C) da 20 ore a 24 ore

E’ da precisare che il contributo di cui all’art. 10 della L.R. n. 1/2025 sia da ricondurre al novero degli etero-finanziamenti previsti dall’art. 57, c. 3-septies, del d.l. 104/2020, i quali, come tali, dal 2021, non rilevano ai fini della determinazione del valore-soglia di sostenibilità finanziaria individuato dall’art. 33, c. 3, del D.L. 34/2019 e dal D.M. attuativo 17 marzo 2020, per le nuove assunzioni eterofinanziate effettuate successivamente al 14 ottobre 2020;



## COMUNE DI LONGI

### Revisore Unico dei Conti

VERBALE N.42 DEL 26/05/2025

**Oggetto:** "Modifica della sottosezione 3.3.1 della Sezione 3 del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), relativa alla rappresentazione della consistenza di personale 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07 aprile 2025."

**Esaminata** la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 07/04/2025 avente ad oggetto: "Modifica della sottosezione 3.3.1 della Sezione 3 del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), relativa alla rappresentazione della consistenza di personale 2025/2027". Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 07/04/2025.

#### **Il Revisore Unico dei Conti,**

##### **Premesso che**

con pec del 12.05.2025 è stata trasmessa la proposta di Deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 12/05/2025, avente ad oggetto: "**Modifica della sottosezione 3.3.1 della Sezione 3 del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), relativa alla rappresentazione della consistenza di personale 2025/2027**". - **Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 07/04/2025**";

- l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che "*a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, recita: "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a)** riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto-legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);
- b)** razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c)** contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede “in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133<sup>1</sup>”;
- l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
- l'articolo 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: “le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”;
- l'articolo 1, comma 228, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e successive modifiche e integrazioni, recita: “le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. ...”;
- l'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo sostituito dall'art. 4, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 75/2017, stabilisce “... nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2°”;
- il medesimo articolo prevede, altresì, “il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente”;

- l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: *in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*";
- l'articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'articolo 1, comma 401, della legge 24.12.2012, n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: *“le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*
  - a)** *con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;*
  - b)** *per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett. a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando;*
- l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con Legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125, dispone che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono per gli anni 2014 e 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- il medesimo articolo consente, altresì, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 28/2015);
- il successivo comma 6 dispone *“i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo”*;
- l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al personale a tempo determinato, prevede che le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27.12.2006, n. 296<sup>2</sup>;
- l'articolo 16 del Decreto-legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160:
  - a)** *innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano, nell'anno precedente, un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con Decreto del Ministro Interno;*

- b) esclude dalle limitazioni dell'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- c) autorizza le procedure di mobilità nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%;
- i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti potevano nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, sulla base delle previsioni del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96, nel tetto del 75% della spesa delle cessazioni dell'anno 2016, a condizione che il rapporto tra dipendenti e popolazione residente sia compreso entro il tetto previsto per gli enti dismessati e strutturalmente deficitari dal decreto del Ministro dell'Interno del 10.04.2017. Per il 2018 se queste amministrazioni, oltre al requisito del rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione prima ricordato, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate, potranno effettuare assunzioni nel tetto del 90% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;
- l'articolo 3 della Legge Regionale 29.12.2016, n. 27, così come modificato dall'articolo 26 della Legge Regionale 08.05.2016, n. 8, prevede "*norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*";
- con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli "*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato.*";
- con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella GURI n. 173 del 27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;
- il **DM 17/03/2020**, avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", che individua, tra l'altro, i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;

CONSIDERATO che

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21.02.2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027
- con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 26/03/2025 è stato approvato il PIAO 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.07.2024 veniva approvato il rendiconto esercizio finanziario 2023 e l'Ente non risulta essere strutturalmente deficitario;
- Considerato che l'Ente ha approvato la sez. 3.3 programmazione del fabbisogno del personale inserita nella sez. 3.3 del PIAO 2025-2027, e pertanto si rende necessario alla luce dei nuovi dati approvati adeguare la programmazione delle assunzioni compatibilmente con il dato aggiornato;

TENUTO CONTO che

- - secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- - a seguito della verifica del rispetto del proprio posizionamento riguardo al valore soglia precedentemente determinato in seguito all'approvazione con deliberazione del consiglio

comunale n. 27 del 30.07.2024 del rendiconto di gestione 2023, la Responsabile dell'Area Economica Finanziaria con nota del 16/08/2024 prot. n. 8328 attesta che, il Comune di Longi, non rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e al relativo D.M. attuativo del 17 marzo 2020, presentando un rapporto spese di personale /media entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (annualità 2021-2022-2023) pari al 42,07%, quindi superiore rispetto al valore soglia di riferimento, che è pari al 32.60%, **per cui l'ente deve essere classificato come comune "non virtuoso" e NON si prevedono pertanto nuove assunzioni di personale. Fatta eccezione per le assunzioni etero finanziate, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative in materia.**

VERIFICATO che:

- - l'art. 2 del D.L. 75/2023 convertito con legge n. 112/2023 al comma 1 così dispone: Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, Art. 30 - Disposizioni in materia di personale precario., e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa;
- - l'art. 10 della L.R. n.4/2024 ai commi 3 e 4 espressamente prevede: Gli enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 articolo 30 della legge regionale del n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto dal presente articolo. 4. Per il periodo collegato al processo di assunzione, e in caso di mancata adesione alla procedura di stabilizzazione, e comunque fino al 30 giugno 2026, i soggetti di cui al comma 3 permangono nel bacino di appartenenza e continuano a percepire il sussidio e l'eventuale integrazione oraria fino a trentasei ore, a valere sulle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1;
- Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 16/01/2024 n. 1 prevede la copertura finanziaria come illustrata nell'apposita tabella con la previsione di spesa decrescente e storicizzata sino al 2047, anno in cui il personale attualmente più giovane di età andrà in pensione e che la predetta copertura finanziaria tiene conto della stabilizzazione della platea per un numero di ore sino a 24 in dipendenza della categoria posseduta.
- La Circolare esplicativa n 17548 del 24/04/2024 del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'impiego dei Servizi e della Formazione - Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro che, al punto 1), specifica che l'Ente Pubblico può assumere a tempo indeterminato lavoratori Socialmente Utili, inseriti nell'Elenco regionale di cui al comma 1 dell'art 30 della L.R. 28/01/2014 n 5 e SS.MM.II., a seguito di apposita selezione pubblica, riservata esclusivamente a tali soggetti assegnati ed utilizzati dall'Ente procedente, da svolgere secondo le procedure previste dalla Legge per i profili professionali e categorie contrattuali che si intendono coprire in ossequio al comma 1 dell' art 2 D.L. 22/06/2023 n 75 convertito con modificazioni dalla L. 10/08/2023 n. 112.

**Preso atto che la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 12/05/2025 così recita:**

*“Premesso che:*

*l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, le Amministrazioni siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;*

*il comma 2 dell'art 6 del D. Lgs. 165/2001 che prevede che allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;*

*Considerato che l'articolo 6 del Decreto-Legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.113 del 2021 e successive modificazioni, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), quale documento che ingloba anche il Piano Triennale del Fabbisogno di personale di cui all'art. 6) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopra richiamato;*

*Tenuto conto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 21/10/2024 avente ad oggetto “Modifica della sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa a piano del fabbisogno di personale triennio 2024/2026 — approvato con delibera di Giunta Comunale n.33 del 22.02.2024”, munita del parere favorevole del Collegio di Revisione dei Conti, è stata rideterminata la dotazione organica prevedendo, tra l'altro, la stabilizzazione di n. 13 lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, a tempo indeterminato e parziale;*

*Richiamata la Circolare esplicativa n. 17548 del 24.4.2024, e correlata errata corrige, con cui sono state fornite specifiche indicazioni nonché l'utilizzabilità pro capite di un contributo regionale fino ad un massimo di £ 19.180,00 annuali lordi, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, a valere sulle risorse previste dal citato art. 10 della L.R. 1/2024;*

*Considerato che a seguito di apposita procedura selettiva, interamente riservata al personale ASU in servizio presso l'Ente, sono stati stabilizzati n. 12 soggetti con un regime orario diversificato in ragione della copertura finanziaria regionale e nello specifico:*

- n. 20 ore settimanali per i soggetti assunti nell'Area degli Istruttori;*
- n. 23 ore settimanali per i soggetti assunti nell'Area degli Operatori Esperti;*
- n. 24 ore settimanali per i soggetti assunti nell'Area degli Operatori;*

*Richiamate le proprie precedenti determinate n. 503/2024 e n.548/2024, con le quali, in esecuzione della delibera di modifica del Piao, sono stati stabilizzati n. 2 Istruttori, n. 1 Operatore esperto e n.9 Operatori;*

*Dato atto che con Legge Regionale n.1/2025 è stato modificato l'art. 10 della L.R n.1/2024 mediante la previsione di risorse integrative da destinare alla stabilizzazione ovvero alla trasformazione oraria dei soggetti stabilizzati, già Asu;*

*Rilevato che con Circolare prot. 12390 del 27.3.2025, integrata dalla modulistica di cui al prot. 13549 del 3.4.2025, sono state fornite ulteriori indicazioni ai Comuni, prevedendo che il contributo regionale sia parametrato al costo effettivo di ciascuna unità di personale diversificato in ragione dell'inquadramento contrattuale. al fine di poter beneficiare in tutti i casi di un apporto lavorativo orario di n.24 ore;*

*Preso atto:*

*che il contributo regionale è pari a £ 22.454,00 per gli Istruttori, £ 20.022,00 per gli Operatori Esperti ed €19.165,00 per gli Operatori;*

*che con delibera di G.C. n. 51 del 07 aprile 2025 è stato approvato il PIAO 2025/2027 comprendente la sezione 3 ”Organizzazione e capitale umano“ — sottosezione di primo livello 3.3 “Piano Triennale del fabbisogno di personale” — sottosezione di secondo livello 3.3.1*

*“Rappresentazione della consistenza di personale”, alla luce dei dati del rendiconto 2023, nel quale è stato inserito in pianta organica il personale stabilizzato con decorrenza 1 gennaio 2025;*

*che al fine di potere dare seguito a quanto previsto nella circolare prot. n.12390 del 27 marzo 2025 così come aggiornata con circolare prot. n.13549 del 03 aprile 2025, si evidenzia la necessità di procedere alla modifica della sezione 3 del PIAO 2025/2027 ed in particolare della sottosezione di primo livello 3.3 “Piano Triennale del fabbisogno di personale” — sottosezione di secondo livello 3.3.1 “Rappresentazione della consistenza di personale”, prevedendo la trasformazione oraria dei soggetti ex Asu, stabilizzati, al fine di raggiungere per ciascun profilo n. 24 ore lavorative settimanali, nel rispetto del trasferimento regionale;*

*Considerato che nell’Ente sono, allo stato, impegnati in attività socialmente utili:*

- n. 9 lavoratori, (area degli “Operatori”, ex Cat. A);
- n. 1 lavoratore (area degli “Operatori Esperti”, ex Cat. B)
- n. 2 lavoratori (area degli “Istruttori”, ex Cat. C)

*tutti iscritti nel l'elenco regionale di cui all' art. 30, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5,*

*Tenuto conto che gli stessi contribuiscono a garantire ed assicurare il buon funzionamento della macchina amministrativa, si ritiene utile e opportuno prevedere per i 12 lavoratori stabilizzati l'incremento orario, così come previsto con la circolare prot. 12390 del 27.3.2025, integrata dalla modulistica di cui al prot. 13549 del 3.4.2025, diversificato in ragione dell'inquadramento contrattuale, al fine di poter beneficiare in tutti i casi di un apporto lavorativo orario di n. 24 ore;*

*Considerato che il contributo di cui all'art. 10 della .LN n. 1/2024 sia da ricondurre al novero degli etero- finanziamenti previsti dall'art. 57, c. 3-septies, del d.l. 104/2020, i quali, come tali, dal 2021, non rilevano ai fini della determinazione del valore-soglia di sostenibilità finanziaria individuato dall'art. 33, c. 3, del d.l. 34/2019 e dal D.M. attuativo 17 marzo 2020, per le nuove assunzioni eterofinanziate effettuate successivamente a 14 ottobre 2020;*

*Ritenuto, pertanto, necessario modificare la sottosezione di primo livello 3.3 “Piano Triennale del fabbisogno di personale” - sottosezione di secondo livello 3.3.1 “Rappresentazione della consistenza di personale” della Sezione 3 del PIAO 2025- 2027 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 07 aprile 2025, che nella sua versione aggiornata si allega al presente, dando atto che la somma occorrente per il reinquadramento contrattuale è completamente etero finanziata;*

#### PROPONE

Di dare atto che, richiamata la normativa in materia di ricontrattualizzazione del personale ASU stabilizzato, a seguito della modifica ed aggiornamento del PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07 aprile 2025, l'Ente prevede la ricontrattualizzazione per n.3 unità di personale ASU

stabilizzato ed utilizzato dall’Ente, a tempo indeterminato e parziale distinti come segue

n. 1 lavoratore (area degli “Operatori Esperti”, ex Cap B)

« n. 2 lavoratori (area degli “Istruttori”, ex Cat. C);

Di aggiornare la dotazione organica ed il piano assunzionale alla luce dei dati risultanti dal rendiconto 2023 sulla capacità assunzionale come sopra riportato;

Di modificare così come esplicitato nella premessa narrativa che qui si intende approvata e trascritta la sottosezione di primo livello 3.3 “Piano Triennale del fabbisogno di personale” — sottosezione di secondo livello

3.e.1 Rappresentazione della consistenza di personale” della Sezione 3 del PIAO 2025 - 2027, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 07 aprile 2025 che nella sua versione

aggiornata si allega al presente, dando atto che la somma occorrente per la ricontrattualizzazione è completamente eterofinanziata distinta come segue:

### 3.3.1 — Rappresentazione della consistenza di personale

L'attuale dotazione organica risulta la seguente:

Precedent e sistema di classificazione	Nuovo sistema di classificazione	Full-time	Part-time	Totale
A	Area degli operatori	0	9	9
B	Area degli operatori esperti	0	2	2
c	Area degli Istruttori	1	22	23
<b>TOTALE</b>		1	35	34

Di dare atto che le rimanenti sezioni del PIAO rimangono invariate;

**SEZIONE 3**

**ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO  
VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE**

— Piano triennale del fabbisogno di personale

— Rappresentazione della consistenza di personale Premessa

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 21/10/2024 avente ad oggetto “Modifica della sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa a piano del fabbisogno di personale triennio 2024/2026 - approvato con delibera di Giunta Comunale n.33 del 22.02.2024”, munita del parere favorevole del Collegio di Revisione dei Conti, è stata rideterminata la dotazione organica prevedendo, tra l'altro, la stabilizzazione di n.13 lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, a tempo indeterminato e parziale, motivo per cui l'attuale dotazione organica risulta essere la seguente:

Precedent e sistema di classificazione	Nuovo sistema di classificazione	Full-time	Part-time	Totale
--	----------------------------------	-----------	-----------	--------

A	Area degli operatori	0	9	9
B	Area degli operatori esperti	0	2	2
C	Area degli Istruttori	1	22	23
TOTALE		1	33	34

Con circolare esplicativa n.17548 del 24.4.2024, e correlata errata corrige, sono state fornite specifiche indicazioni nonché l'utilizzabilità pro capite di un contributo regionale fino ad un massimo di E 19.180,00 annuali lordi, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, sulle risorse previste dal citato art 10 della L.R. 1/2024;

A seguito di apposita procedura selettiva, interamente riservata al personale ASU in servizio presso l'Ente, sono stati stabilizzati n.12 soggetti con un regime orario diversificato in ragione della copertura finanziaria regionale e nello specifico:

- n. 20 ore settimanali per i soggetti assunti nell'Area degli Istruttori;
- n. 23 ore settimanali per i soggetti assunti nell'Area degli Operatori Esperti;
- n. 24 ore settimanali per i soggetti assunti nell'Area degli Operatori;

Con determine nn. 503/2024 e n.548/2024, in esecuzione della delibera di modifica del Piao, sono stati stabilizzati n.2 istruttori, n.1 operatore esperto e n.9 operatori;

Con la Legge Regionale a 1/2025, con la quale è stato modificato l'art.10 della L.R. 1/2024, sono state previste risorse integrative da destinare alla trasformazione oraria dei soggetti stabilizzati, già Asu;

Con successiva circolare prot 12390 del 27.3.2025, integrata dalla modulistica di cui al prot. 13549 del 5.4.2025, sono state fornite ulteriori indicazioni ai Comuni, prevedendo che il contributo regionale venisse parametrato al costo effettivo di ciascuna unità di personale diversificato in ragione dell'inquadramento contrattuale, al fine di poter beneficiare in tutti i casi di un apporto lavorativo Orario di n. 24 ore;

Il contributo regionale, erogato per la trasformazione oraria dei soggetti stabilizzati risulta essere pari a £ 22.454,00 per gli Istruttori, £ 20.022,00 per gli Operatori Esperti ed C 19.165,00 per gli Operatori;

Considerato che con delibera di G.C. n. 51 del 07 aprile 2025 è stato approvato il PIAO 2025/2027 comprendente la sez. 3.3 "programmazione del fabbisogno del personale", al fine di potere dare seguito a quanto previsto nella circolare prot.n.12390 del 27 marzo 2025 così come aggiornata con circolare prot. n.13549 del 03 aprile 2025, si evidenzia la necessità di procedere alla modifica della presente sottosezione di primo livello 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del P.I.A.O. 2025-2027 ed in particolare della sottosezione di secondo livello 3.3.1 "Rappresentazione della consistenza di personale", prevedendo la trasformazione oraria dei soggetti ex Asu. stabilizzati, al fine di raggiungere per ciascun profilo

- n. 24 ore lavorative settimanali, nel rispetto del trasferimento regionale:

In virtù di detta modifica il monte orario del personale stabilizzato sarà il seguente:

- n. 9 lavoratori, (area degli "Operatori", ex Cat. A) da 24 ore a 24 ore;
- n. 1 lavoratore (area degli "Operatori Esperti", ex Cat. B) da 23 ore a 24 ore;
- n. 2 lavoratori (area degli "Istruttori", ex Cat. C) da 20 ore a 24 ore

**E' da precisare che il contributo di cui all'art. 10 della L.R. n. 1/2025 sia da ricondurre al novero degli etero-finanziamenti previsti dall'art. 57, c. 3-septies, del d.l. 104/2020, i**

quali, come tali, dal 2021, non rilevano ai fini della determinazione del valore-soglia di sostenibilità finanziaria individuato dall'art. 33, c. 3, del D.L. 4/2019 e dal D.M. attuativo 17 marzo 2020, per le nuove assunzioni eterofinanziate effettuate successivamente al 14 ottobre 2020;

#### Visti

- il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
  - il Bilancio di Previsione 2025-2027, unitamente agli allegati di legge;
  - il Rendiconto di gestione esercizio 2023 unitamente agli allegati di legge;
  - il D.lgs. n. 267/2000 "TUEL" e ss. mm. e ii. ed in particolare:
    - a) l'art. 174, che indica al comma 1 "lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
    - b) l'art. 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
  - il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s. m. ed i.;
  - il D.lgs. n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s. m. ed i.;
  - lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
  - i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
  - la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- Esaminata** la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

#### Acquisiti

- i pareri favorevoli espressi dal Sig. Caputo Carmelo in relazione alla regolarità tecnica, e dalla Sig.ra Gabriella Pidalà, in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espressi in data 12/05/2025, rispettivamente ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

#### Esprime

**parere FAVOREVOLE** alla proposta, di Deliberazione della Giunta Municipale n.25 del 12/05/2025 avente ad oggetto: " **Modifica della sottosezione 3.3.1 della Sezione 3 del piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), relativa alla rappresentazione della consistenza di personale 2025/2027**". - **Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 07/04/2025**";

Il Revisore Unico  
(Dott. Falletta Michele Calogero)

Firmato digitalmente

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 12.05.2025



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA  
(CAPUTO Carmelo)

*[Handwritten signature]*

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. ZINGALES Lidia)



RAG. GABRIELLA PICALI  
*[Handwritten signature]*

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario \_\_\_\_\_.

CAPITOLO	Voce: " _____ "
l_ l Competenza l_ l Residui	Impegno n° _____ /2025 per € _____

Longi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. ZINGALES Lidia)

\_\_\_\_\_

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. ZINGALES Lidia)

\_\_\_\_\_

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 93 DEL 27.05.2025

DALLE ORE 13,35 - ALLE ORE 13,40.

PROPOSTA N. 93 del 27.05.2025

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*f.to Dott. Calogero LAZZARA*

**L'Assessore Anziano**  
*f.to Carmelo CAPUTO*

**Il Segretario Comunale**  
*f.to Dott. Carmelo VERZI'*

\*\*\*\*\*  
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 27.05.2025 - Il Segretario Comunale – f.to *Dott. Carmelo VERZI'* \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ - Il Segretario Comunale – *Dott. Carmelo VERZI'* \_\_\_\_\_

### PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi a far data dal 28.05.2025.

Longi, li 27.05.2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott. Carmelo VERZI'*

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**IL RESPONSABILE**  
**DELL'AREA A.A. G.G. – Servizi alla Persona**  
*Carmelo Caputo*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 è stata pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE